Penale Ord. Sez. 7 Num. 19152 Anno 2020
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: VANNUCCI MARCO
Data Udienza: 04/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASA ALDO nato a TIRANA(ALBANIA) il 13/12/1995

avverso il decreto del 21/11/2018 del GIUDICE DI PACE di MELFI

~~dato avviso alle parti~~;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Giudice di pace di Melfi ha convalidato, in applicazione dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, il trattenimento di Aldo Hasa (di nazionalità albanese) presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio in attesa di eseguire la espulsione amministrativa dal territorio dello Stato, disposto con decreto del Questore di Potenza del 17 novembre 2018;

che per la cassazione di tale ~~ordinanza~~ decreto Hasa ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Pietro D. Mazzoccoli) contenente due motivi di impugnazione;

che il ricorso per la cassazione - previsto dall'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - del decreto giudiziale di convalida del provvedimento del questore di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza al fine di consentirne la successiva espulsione, è soggetto, in mancanza di apposite disposizioni derogatorie, alla disciplina prevista dal codice di rito civile che richiede, a pena di inammissibilità: a) anzitutto, che l'atto venga sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (art. 365 cod. proc. civ.); b) quindi, che venga notificato alle parti contro cui è proposto (art. 330 e segg. cod. proc. civ.); c) infine, che venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall'ultima notificatone alle parti suddette (art. 369 cod. proc. civ.);

che la giurisprudenza civile di legittimità è consolidata in questo senso (cfr., per tutte: Cass. civ., 1 giugno 2000, n. 547, Rv. 546154; Cass. civ., 8 marzo 2002, n. 3454, Rv. 552953);

che nello stesso senso è consolidata la giurisprudenza penale di legittimità, sul rilievo secondo cui il procedimento non ha per oggetto l'infrazione di norme penalmente rilevanti (così: Sez. 1 Sez. 1, n. 14935 del 13 marzo 2008, Dabo, Rv. 240143; Sez. 7, n. 3668 del 3 dicembre 2009, dep. 2010, Talbi, n.m.; Sez. 1, n. 55085 del 8 novembre 2018, Gharbi, n.m.);

che la stessa giurisprudenza ha anche precisato che non può trovare applicazione l'istituto della conversione delle impugnazioni (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) in quanto interno al sistema delle impugnazioni avente disciplina nel libro nono del codice di rito penale ed in considerazione della assoluta eterogeneità, sul piano strutturale e di disciplina procedimentale, fra il ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 cod. proc. pen. e quello previsto dall'art. 360 cod. proc. civ.;

che il ricorso è dunque inammissibile; da dichiararsi 'de plano' (art. 610, co. 5-bis, cp);

che dalla inammissibilità del ricorso derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale